

**STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI ORISTANO
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO**

DISCIPLINARE DI GARA

**PER L’AFFIDAMENTO DI N.2 LOTTI DEI LAVORI PER LA
“RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELL’AREA EST DELLA CITTA’ DI
ORISTANO – INTERVENTI AREA FORO BOARIO”**

Codice Gara n. 7453594

- Lotto n.1: *“Riqualificazione Area Via Marconi e Area ex Foro Boario”*:

CIG:[794133334E] - CUP: H16G17000010005;

- Lotto n. 2: *“Completamento e riqualificazione ingressi della città – Fenosu e Sili”*

CIG: [79413544A2] CUP: H16D17000020001;

Sommario

1-	PREMESSA.....	2
2 -	DESCRIZIONE/OGGETTO DELL’APPALTO - LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PROCEDURA DI GARA - MODALITÀ’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO - TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI E PENALITÀ’ PER RITARDI.....	3
2.1	- DESCRIZIONE/OGGETTO DELL’APPALTO	3
2.2	- LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	4
2.3	- MODALITÀ’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO	4
2.4	- TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI E PENALITÀ’ PER RITARDI	4
3	- IMPORTO DELL’APPALTO E CATEGORIE DEI LAVORI	5
4	- SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA	7
4.3	Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti. Consorzi Ordinari di concorrenti e Geie	7
4.4	Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili	8
4.5	Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45. comma 2. lett. f).....	8
4.6	Partecipazione delle imprese che hanno presentato domanda di Concordato preventivo. .	9
4.7	Partecipazione di operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea	10
5	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	10
5.1	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D’ORDINE GENERALE	10
5.2	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITÀ’ PROFESSIONALE	12
5.3	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI “CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA” E	

“CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI”	12
6 - MODALITÀ’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	13
7 - OBBLIGO DI VERSAMENTO DA PARTE DEI PARTECIPANTI DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL’AUTORITÀ’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.AC.).....	14
8 - AVVALIMENTO	15
9 - SUBAPPALTO.....	15
10 - SUBAFFIDAMENTI.....	17
11 - OBBLIGO ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST - RISPETTO PROTOCOLLO LEGALITÀ’ E PATTO DI INTEGRITÀ’	17
12 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	18
12.1 - Garanzia provvisoria	18
12.2 - Garanzia definitiva	19
12.3 - Riduzione dell’importo delle garanzie “provvisoria” e “definitiva”	19
12.4 - Garanzie e coperture assicurative.	20
13 – FINANZIAMENTO DEI LAVORI – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO ANTICIPAZIONE	20
14 - TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI	21
15 - SOPRALLUOGO.....	22
16 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - MODALITÀ’ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	22
17– DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA – MODALITA’ DI COMUNICAZIONE	23
17.1 Il Bando di Gara, il presente Disciplinare di Gara e relativi modelli allegati di seguito indicati:	23
18 - TERMINE - INDIRIZZO DI RICEZIONE - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	24
18.1 TERMINI GENERALI	24
18.2 BUSTA DI QUALIFICA.....	24
18.3 BUSTA ECONOMICA	29
19 - DATA E MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA	30
19.1 DATA DI SVOLGIMENTO.....	30
19.2 - ESAME DELLE OFFERTE ECONOMICHE	30
19.3 ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	31
19.4 - EVENTUALE PROCEDURA ex art. 83. c. 9 D.Las. n.50/2016 e s.m.i. (SOCCORSO ISTRUTTORIO)	31
19.5 - VERIFICA OFFERTE ANOMALE	31
20 - VERIFICA DEI REQUISITI E DEL COSTO DELLA MANODOPERA - AGGIUDICAZIONE - SVINCOLO DELL’OFFERTA - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO	33
21 - PIANI DI SICUREZZA.....	35
22 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI	35
23 - DISPOSIZIONI FINALI.....	36

1- PREMESSA

Il Comune di Oristano, con il presente Disciplinare, fornisce, ad integrazione di quanto specificato nel Bando di Gara, le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la partecipazione alla procedura di gara informatizzata per l’affidamento dell’appalto. In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

La presente procedura si svolgerà mediante l'utilizzazione del sistema telematico di e-procurement SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna, secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

Le indicazioni dettagliate per il funzionamento della piattaforma Sardegna CAT sono contenute nella “Guida alle gare telematiche”, messa a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.sardegncat.it .

Per partecipare alla presente procedura aperta informatizzata l'operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- Firma digitale di cui all'art. 1, c. 1, lett. s), del D. Lgs. n. 82/2005;
- Dotazione hardware e software come riportata nella home page del Portale all'indirizzo <https://www.sardegncat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.isp>.

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l'abilitazione al portale SardegnaCAT.

Con il primo accesso al portale (“Sezione Fornitori” disponibile alla Home Page del sito) all'impresa concorrente è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l'impresa riceverà via e-mail una user-id ed una password per effettuare i successivi accessi al sistema. A tal fine, l'impresa concorrente ha l'obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i Dati di Registrazione) secondo le modalità indicate nel documento “Istruzioni di gara”.

In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell'impresa mandataria. Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

2 - DESCRIZIONE/OGGETTO DELL'APPALTO - LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PROCEDURA DI GARA - MODALITÀ' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO - TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI E PENALITÀ' PER RITARDI
--

2.1 - DESCRIZIONE/OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto del presente appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione delle opere ricomprese nel “ Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza ORISTANO EST” e relative ai progetti di RIQUALIFICAZIONE AREA VIA MARCONI E COMPLETAMENTO INTERVENTI AREA EX FORO BOARIO e COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE INGRESSI DELLA CITTA' - FENOSU E SILI' .

L'appalto si compone di n.2 lotti che hanno come oggetto la riqualificazione dell'area nord orientale del Comune di Oristano. In particolare le opere previste nei n.2 lotti possono essere così sintetizzate.

Lotto n.1 : RIQUALIFICAZIONE AREA VIA MARCONI E COMPLETAMENTO INTERVENTI AREA EX FORO BOARIO. Il progetto ha come oggetto la riqualificazione in corrispondenza dell'intersezione con Via Guglielmo Marconi, Via Ricovero, Via Sardegna e Via Vandalino Casu mediante interventi di riqualificazione: a) opere di manutenzione degli assi stradali di Via Marconi e Via Vandalino Casu, b) realizzazione di rotatoria tra Via Marconi, Via Vandalino Casu, Via Ricovero e Via Sardegna, e di una seconda rotatoria tra Via Vandalino Casu e Via Anglona, c) riqualificazione dello spazio pubblico della Piazza Giorgio Luigi Pintus e il sistema di viabilità pedonale retrostante, d) manutenzione dell'area parco compresa tra Via Marconi e l'ex mercato ortofrutticolo, Piazza Giorgio Luigi Pintus, e la linea ferroviaria, e) ampliamento degli spazi aperti della piazza Pintus, f) riqualificazione dei percorsi ciclopedonali lungo via Casu, g) messa in sicurezza e pulizia delle aree del futuro Parco Agrario

Lotto n.2 : COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE INGRESSI DELLA CITTA' - FENOSU E SILI'. Il progetto ha come oggetto la riqualificazione della via Vandalino Casu (SP55 verso Sili) a partire dall'incrocio con la via Anglona, interessando sia la parte pedonale che carrabile per uno sviluppo pari a circa 350 mt.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale

d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo a base di gara con i relativi allegati.

La stazione appaltante aggiudicherà in forma associata i lotti nn. 1 e 2, al medesimo offerente, ai sensi dell'art. 51, comma 4 del Codice secondo il procedimento indicato al successivo articolo 16. I contratti relativi ai singoli lotti saranno comunque stipulati separatamente

FACOLTA' DI MODIFICA CONTRATTUALE

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, in applicazione dell'art. 106 comma 1 lettera a) del Codice, di procedere ad una modifica dell'importo contrattuale, senza una nuova procedura di affidamento, fino all'importo massimo del 30% dello stesso. Le opere non potranno modificare la natura generale del contratto né le finalità del progetto, essendo riferite ad opere comunque a completamento o miglioramento o comunque ad integrazione di quanto appaltato. In tal caso saranno applicati gli stessi prezzi del contratto originale; sarà ammessa l'istituzione di nuovi prezzi relativamente a nuove lavorazioni; detti prezzi saranno quelli del prezzario regionale e qualora non disponibili, dovranno essere presenti e approvate le analisi dei prezzi; tali modifiche non potranno alterare la natura generale del contratto.

2.2 - LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere realizzati nel Comune di Oristano, nell'area nord orientale della città, tra le Via Guglielmo Marconi, Via Ricovero, Via Sardegna e Via Vandalino Casu , Piazza Luigi Pintus.

2.3 - MODALITÀ' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo **a corpo** ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. *dddd*) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura sul valore attribuito alla quantità.

Questo poiché, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa stazione appaltante e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, se ne assume i rischi.

2.4 - TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI E PENALITÀ' PER RITARDI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in:

- Lotto n.1: 540 (**cinquecentoquaranta**) **giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.
- Lotto n.2: 240(**duecentoquaranta**) **giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.
-

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille giornaliero dell'importo netto contrattuale per il lotto 1 e all' *1 (uno) per mille* giornaliero dell'importo netto contrattuale per il lotto 2.

I lavori potranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni previste nei rispettivi C.S.A.. Ai sensi e nel rispetto dell'art. 40 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché delle eventuali ferie contrattuali.

3 - IMPORTO DELL'APPALTO E CATEGORIE DEI LAVORI

3.1 L'importo complessivo a base di gara ammonta a € 2.151.000,00 IVA esclusa, di cui € 2.095.000,00 a base d'asta per lavori a corpo ed € 56.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

		Colonna A	Colonna B	Colonna C (A+B)
		Importo esecuzione lavori al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento in cantiere (PSC)	
1	a corpo	€ 2.095.000,00	€ 56.000,00	€ 2.151.000,00

L'appalto è composto da n.2 lotti che la stazione appaltante aggiudicherà in forma associata:

- **Lotto n.1** Riqualificazione dell'area Via Marconi e completamento degli interventi area ex Foro Boario; Valore dell'appalto € 1.590.000,00 di cui € 1.545.000,00 a base d'asta e € 45.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; durata del contratto: 540 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
- **Lotto n.2** Completamento e riqualificazione ingressi della città – Fenosu e Sili; Valore dell'appalto € 561.000,00 di cui € 550.000,00 a base d'asta e € 11.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; durata del contratto: 240 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;

3.2 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'incidenza del costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera è stato stimata dai progettisti come di seguito indicato:

Lotto n.1 Riqualificazione dell'area Via Marconi e completamento degli interventi area ex Foro Boario :incidenza del 20,728% (**pari a €320.240,34**);

Lotto n.2 Completamento e riqualificazione ingressi della città: incidenza del 15,45% (**pari a €84.997,63**);

I lavori sopra indicati sono composti dalle seguenti categorie:

Lotto n.1 Riqualificazione dell'area Via Marconi e completamento degli interventi area ex Foro Boario

Lavorazione	Categoria e Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo incluso oneri per la sicurezza (euro)	% su importo totale lavori	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	Cat. OG3 Class. III bis	Si	€ 1.379.060,14	86,73%	Categoria PREVALENTE	Si nel limite del 40%

Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente a alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	Cat. OG10 Class. I	si	€ 210.939,86	13,27%	Categoria SCORPORABILE	Si nel limite del 40%
TOTALE			€ 1.590.000,00	100%		

Lotto n.2 Completamento e riqualificazione ingressi della città

Lavorazione	Categoria e Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo incluso oneri per la sicurezza (euro)	% su importo totale lavori	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	Cat. OG3 Class. II	Si	€ 441.441,90	78,69%	Categoria PREVALENTE	Si nel limite del 40%
Verde e arredo pubblico	Cat. OS24	no	€ 119.558,10	21,31%	Categoria SCORPORABILE	Si nel limite del 40%
TOTALE			€ 561.000,00	100,00%		

NOTA BENE:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 61 - comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92 comma 2 del citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

L'eventuale subappalto dei lavori non può superare la quota percentuale massima prevista dall'art. 105, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Precisazioni in merito alle categorie di lavorazioni diverse dalla prevalente:

Lotto 1

- > Le lavorazioni rientranti nella **categoria scorporabile OG 10** possono:
 - a) essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente OG3 – classifica III bis;
 - b) essere in tutto o in parte subappaltate nel rispetto del limite del 50% dell'importo complessivo del contratto.

Lotto 2

- > Le lavorazioni rientranti nella **categoria scorporabile OS24 a qualificazione non obbligatoria** possono:
 - c) essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente OG3 – classifica II;
 - d) essere in tutto o in parte subappaltate nel rispetto del limite del 50% dell'importo complessivo del contratto.

In alternativa il concorrente privo della qualificazione nella categoria OS24 e OG10 può partecipare in RTI verticale con impresa qualificata nelle suddette categorie e classifiche

4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

4.1 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3, c.1, lett. *p*) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ed in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente Disciplinare di Gara.

4.2 Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:

- a) operatori economici con **idoneità individuale** di cui alle lettere: **a) (imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative); b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane); c) (consorzi stabili)** dell'art.45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- b) operatori economici con **idoneità plurisoggettiva** di cui alle lettere: **d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti); e) (consorzi ordinari di concorrenti); f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete); g) (gruppo europeo di interesse economico)**, dell'art.45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016; oppure da operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di seguito indicate.

4.3 Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti. Consorzi Ordinari di concorrenti e Geie

- Ai sensi di quanto previsto dall'art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, c.2, *lettera d)* (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**), e *lettera e)*, (**consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.**) anche se non ancora costituiti. In tal caso:

- > dovrà essere presentata specifica "**Domanda di partecipazione in raggruppamento**", compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (***Allegato n. 1/b)***;
- > ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il **D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (*Allegato n. 2*)** secondo le modalità indicate al successivo **paragrafo 18.2**;
- > l'offerta economica dovrà essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

- È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

- Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara

medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

- Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.

- Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

- Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara.

4.4 Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui all'art.45, c.2, lett. b) **(consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane)** e i consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. c) del citato decreto **i consorzi stabili** sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

- Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di **esclusione** il **D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 2)** secondo le modalità indicate al successivo *paragrafo 18.2*;

Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente.

Ai sensi dell'art 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

4.5 Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f)

- A norma dell'art 48, c.14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le disposizioni del medesimo all'art 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art 45, comma 2, lett. f) del citato decreto.

Come meglio dettagliato nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

- Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica:

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità:

- > dovrà essere presentata specifica **"Domanda di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete"**, sottoscritta in forma digitale da tutte le imprese retiste interessate all'appalto, tramite la compilazione dello schema allegato al presente Disciplinare di gara (*Allegato n. 1/c*);
- > dovrà essere allegata **la copia autentica del contratto di rete**, che già reca il mandato a favore dell'organo comune e che pertanto integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante.
- > ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare il **D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 2)** secondo le

modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;

- > sottoscrizione delle offerte economiche da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto.

Qualora, invece, l'organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di adeguati requisiti di qualificazione) l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole (vedasi punto successivo).

- Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità:

- > dovrà essere presentata specifica **“Domanda di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete”**, sottoscritta in forma digitale da tutte le imprese retiste interessate all'appalto, tramite la compilazione dello schema allegato al presente Disciplinare di gara (**Allegato n. 1/c**);
- > ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare il **D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2)** secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;
- > sottoscrizione delle offerte economiche da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto;
- > sottoscrizione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, sarà conferito **mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza** ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara che potrà avere alternativamente la forma di: scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, purché il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del CAD; scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse da quelle di cui al punto precedente.

- Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

Conseguentemente, la domanda di partecipazione (**Allegato 1/c**) e le offerte economiche presentate e sottoscritte dall'organo comune assieme alla copia autentica del contratto di rete, costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l'organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara.

Dovranno inoltre essere osservate inoltre le seguenti formalità:

- > ciascuna delle imprese retiste dovrà distintamente compilare il **D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2)** secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;

Parimenti, come precisato nella citata Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e li attestino in conformità alla vigente normativa.

4.6 Partecipazione delle imprese che hanno presentato domanda di Concordato preventivo.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110, c.4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. possono partecipare alla presente gara le imprese che hanno depositato la domanda di cui all'art.161 comma 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267

Nell'ipotesi disciplinata dall'art 110, c.4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dovranno essere prodotti anche:

- a) **la dichiarazione** di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e dell'Ente Committente a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;

- b) **il D.G.U.E.** “Documento di Gara Unico Europeo” (*Allegato n. 2*) debitamente compilato e sottoscritto dal suddetto operatore economico.

L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

4.7 Partecipazione di operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea

Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l'art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.

Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara.

Per tali operatori economici l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.

E' ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nei limiti previsti dal citato articolo.

5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

5.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; le condizioni di cui all'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:
 - del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
 - di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
 - dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 26 ottobre 2016 cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (*Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza*);
- membri del “Collegio Sindacale” o membri del “Comitato per il controllo sulla gestione”;
- membri del “Consiglio di Gestione” e membri del “Comitato per il controllo sulla gestione”;
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (*come Institori e Procuratori ad negotia*);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (*come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa*);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (*come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001*).

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 non deve

essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando della presente gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art.179, comma 7 del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 (gravi illeciti professionali)** la Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del DGUE, indicando nella apposita ***Parte III - Sezione C "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali"*** - tutte le notizie ad essi riferite e riportate nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità.

Ai fini dell'esclusione saranno rilevanti solo i comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali nell'esecuzione di prestazioni contrattuali, anche se relative a interventi promossi da amministrazioni diverse.

L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art 80, c.5, lett. c) sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali

:

- La verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art 80, comma 5, lett. c) sarà condotta dalla Stazione Appaltante mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice;
- la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. sarà effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art 80, comma 3, del Codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza.

In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (*in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.*).

A norma dell'art 80 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della corretta individuazione delle cause di esclusione di cui al citato art. 80 c. 5, trovano applicazione le Linee guida ANAC n. 6 recanti *"Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c del Codice"* di cui alla *Delibera n. 1008 del 11 ottobre 2017*.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

Gli operatori economici devono essere iscritti in appositi elenchi c.d. "white lists" istituiti presso la Prefettura del luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale così come indicato dall'art. 52 della Legge n. 190/2012 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013. L'iscrizione presso gli appositi elenchi di cui sopra tiene luogo alla comunicazione o informativa antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011.

5.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITÀ' PROFESSIONALE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività inerenti quelle oggetto del presente appalto.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art.45, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui rispettivamente all'art.45, c.2, lettere d), e), f) g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.

Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

5.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI "CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA" E "CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI"

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno essere in possesso di **Attestazione di qualificazione**, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le Categorie e classifiche adeguate alle categorie e all'importo dei lavori da assumere.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, reti di impresa e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d) e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di TIPO ORIZZONTALE:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.8 del D.LGS. n.50/2016 e s.m.i., per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) e g) del Codice di tipo orizzontale i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel Bando e nel presente Disciplinare di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata o aggregata nella misura minima del 40% (*quaranta per cento*) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate ciascuna nella misura minima del 10% (*dieci per cento*). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, reti di impresa e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), f) g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di TIPO VERTICALE:

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) e g) del Codice **di tipo verticale**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili e interamente subappaltabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, reti di impresa e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), f) g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di TIPO MISTO:

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) e g) del Codice di **tipo misto**, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento. Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l'importo della categoria scorporabile può essere coperto o da una sola mandante o da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 per cento dell'importo e le altre per il 10 per cento, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile.

NB:

Le imprese partecipanti a **Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g),** nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui **all'art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**, devono indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara sia le categorie e qualifiche SOA possedute, sia le rispettive categorie e percentuali di lavori che intendono eseguire, al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.

Si precisa che, a fronte del corretto possesso da parte dei raggruppamenti temporanei o dei consorzi ordinari o degli altri soggetti di cui all'art. 45, c.2, *lett. f) e g)* dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara, eventuali errori nella suddivisione delle quote di esecuzione dei lavori commessi in sede di gara potranno essere regolarizzati tramite soccorso istruttorio.

Imprese Cooptate di cui all'art. 92 del DPR n.207/2010 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 - art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (**imprese cooptate**) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente Disciplinare di Gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa, dell'offerta economica richieste dal presente Disciplinare di Gara, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. Pertanto esse devono:

- sottoscrivere la domanda di partecipazione, sia in caso di partecipazione con un'impresa singola (*Allegato 1/a - Sezione A*), sia in caso di partecipazione in riunione di imprese (*Allegato 1/b*)\
- compilare e sottoscrivere il DGUE (*Allegato n.2*) per le parti di competenza;
- sottoscrivere l'offerta economica (*allegato n.3*).

Non costituisce invece causa di esclusione la mancata intestazione nella polizza fideiussoria/fideiussione bancaria con cui viene costituita la garanzia provvisoria.

6 - MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

6.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avviene, ai sensi dell'art. 216, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema **AVCpass**, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 9 comma 15-ter del D.L. n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (*servizi - Avcpass - accesso riservato all'operatore economico*), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE"

di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Si applica quanto previsto dall'art. 13, c.4 della Legge n. 180/2011 "Norme per la tutela della libertà d'impresa Statuto delle imprese".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge. La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare di gara ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

7 - OBBLIGO DI VERSAMENTO DA PARTE DEI PARTECIPANTI DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.AC.)

7.1 I partecipanti alla presente procedura di gara sono tenuti al versamento del contributo a favore dell'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) previsto dall'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006) e dalla deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. **1300 del 20 dicembre 2017** e relative istruzioni operative (www.anticorruzione.it) con le seguenti modalità.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	794133334E	€ 140,00
2	79413544A2	€ 70,00

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al "Servizio Riscossione Contributi".

L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **on-line** mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento **deve verificare l'esattezza dei dati** riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (**il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare**). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.
- **(per i soli operatori economici esteri)** Pagamento, anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

7.2 Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento "on line" la ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti lo scontrino in originale del versamento effettuato e in caso di bonifico la relativa ricevuta.

In ogni caso la Stazione Appaltante provvederà (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

8 - AVVALIMENTO

8.1 Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2006, il concorrente - singolo o in raggruppato ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico/finanziario e tecnico/professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine ed in conformità all'articolo 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà produrre, pena l'irregolarità essenziale, la seguente documentazione:

a) una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui intende avvalersi e dell'impresa ausiliaria;

b) dichiarazione sottoscritta in forma digitale dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante:

- il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- attestazione SOA
- l'impegno ad obbligarsi verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- la circostanza che della stessa impresa ausiliaria non si avvale altro concorrente alla medesima gara, e che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, agli effetti del divieto, a pena di esclusione di cui all'art.89, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

c) DGUE

d) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (N.B.: a pena di nullità, il contratto deve contenere la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria).

Si precisa che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la partecipazione contemporanea dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
- non è ammesso il ricorso all'avvalimento per le certificazioni di qualità.

9 - SUBAPPALTO

9.1 E' ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art. 45, c.2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

9.2 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:

- Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (*cinquanta per cento*) dell'importo del contratto da affidare;

9.3 l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto di lavori.

9.4 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione del committente, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- che l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, (*compilando l'apposita Sezione D della Parte // "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" del D.G.U.E. - Allegato 2*) indichi i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare; o concedere in cottimo;
- che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. né alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

9.5 Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto. L'appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.

Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.

L'appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).

L'appaltatore, all'atto della richiesta di subappalto, da presentarsi utilizzando il modello specificatamente predisposto dalla Stazione Appaltante, sarà inoltre tenuto a produrre una dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione.

L'affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi nell'appalto, di cui al presente Disciplinare di Gara, potrà avvenire, ai sensi dell'art. 105 - c.4 e c.18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte dell'ente committente, previa istruttoria della stazione appaltante, entro 30 (*trenta*) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (*due per cento*) dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80.

Il Comune di Oristano, ente committente del presente affidamento, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere allo stesso Comune, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

In deroga a quanto previsto al periodo precedente, ai sensi dell'articolo 105, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Comune di Oristano provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti:

- a) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- b) su richiesta del subappaltatore.

In tal caso è, pertanto, fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere al Comune di Oristano, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori previsto dal presente appalto, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Parimenti si provvederà a corrispondere direttamente agli altri subcontraenti (prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori) gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo quanto previsto dall'art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.14, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (*venti per cento*). L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. La stazione appaltante provvederà al controllo di tali adempimenti ai sensi di quanto previsto dal citato comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c. 9, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

10 - SUBAFFIDAMENTI

10.1 Per ciascun subaffidamento, non considerato subappalto ai sensi dell'art. 105, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'appaltatore, prima dell'inizio della prestazione, sarà tenuto a comunicare al Comune di Oristano il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto della prestazione affidata, utilizzando il modello appositamente predisposto dalla stazione appaltante corredato dalla seguente documentazione:

- contratto di sub-affidamento o atto equivalente;
- dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

11 - OBBLIGO ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST - RISPETTO PROTOCOLLO LEGALITÀ' E PATTO DI INTEGRITÀ'

11.1 - Obbligo iscrizione alle "White list"

Ai sensi dell'art. 2 c. 2 del d.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato con d.P.C.M. 24 novembre 2016 (pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017), nei casi di cui all'art. 1 c. 52 della L n. 190/2012 e s.m.i., la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. *White list*).

Nello specifico, ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;

i) guardiania dei cantieri.

La consultazione dell'elenco è la modalità obbligatoria attraverso la quale la stazione appaltante acquisisce la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dal loro valore.

Pertanto le attività sopra elencate dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle "White list" tenute dalle competenti Prefetture.

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92 c. 2 e c. 3 del Codice antimafia.

12 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

12.1 - Garanzia provvisoria

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i l'offerta deve essere corredata da **una garanzia fideiussoria** di natura accessoria, denominata "garanzia provvisoria" intestata a Comune di Oristano, pari al **2%** del prezzo base indicato nel presente Disciplinare di gara (€43.020,00).

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente:

a) con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso —►

BANCO DI SARDEGNA Spa FILIALE DI ORISTANO – VIA GARIBALDI 2 –

IBAN IT 69 H 01015 17400000070686334

intestato a COMUNE DI ORISTANO - TESORERIA COMUNALE

b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'Albo di cui all'art.106 del D.Lgs. n.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n.58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Dette fideiussioni devono avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957. comma 2 del Cod.Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria, in qualunque forma costituita, deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'affidamento da parte del concorrente stesso, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

NB: Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c. 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, **la garanzia provvisoria dovrà inoltre essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare (su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura) la garanzia per la durata di ulteriori 180 giorni, qualora non sia intervenuta l'aggiudicazione entro il termine di validità iniziale.**

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, la polizza fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese del costituendo Raggruppamento o consorzio.

I non aggiudicatari potranno richiedere la restituzione della garanzia provvisoria non appena avvenuta l'aggiudicazione o ritirandola direttamente presso la Stazione Appaltante.

12.2 - Garanzia definitiva

Ai sensi di quanto previsto dall'art 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016, come indicate alle lett. a) e b) del precedente *paragrafo 12.1*).

La garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Anche la garanzia fideiussoria prevista dal comma 1 dall'art 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod. Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente committente.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

L'Ente committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Nel caso in cui le inadempienze dell'aggiudicatario, abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione del contratto la cauzione è escussa nella misura intera.

Il committente può richiedere che l'aggiudicatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere all'aggiudicatario.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% (*ottanta per cento*) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'Ente Committente, della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

12.3 - Riduzione dell'importo delle garanzie "provvisoria" e "definitiva"

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

"L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

(omissis).....

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo per

gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067".

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente

Per fruire delle suddette riduzioni, gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla cauzione copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.

In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, per poter usufruire delle suddette riduzioni le relative certificazioni dovranno essere possedute da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento o Consorzio.

In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale le riduzioni sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso delle certificazioni; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

12.4 - Garanzie e coperture assicurative.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, c.7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (**dieci**) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che tenga indenne l'Ente committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'Ente committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore;

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari al 5% dell'importo a base di gara al lordo degli oneri di sicurezza (con un minimo di euro 500.000,00).

Le garanzie di cui al presente paragrafo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di concorrenti o Geie, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art.48, c.5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Le garanzie fideiussorie per la cauzione provvisoria e per la cauzione definitiva (opportunitamente integrate con la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod.Civ.) nonché le coperture assicurative, devono essere conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n.31.

13 – FINANZIAMENTO DEI LAVORI – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO ANTICIPAZIONE

13.1 - L'intervento in oggetto comporta un costo complessivo di € 2.151.000,00 , di cui : € 2.095.00,00 a base d'asta per lavori a corpo, € 56.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, finanziati secondo quanto segue:

Lotto n.1 : € 2.000.000,00 - finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- € 108.947,30 - progetto ADAPT;

- € 318.472,50 - a mezzo mutuo Cassa DP;

Lotto n.2: Finanziamento di complessivi € 800.000,00 assegnato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le modalità previste dai Capitolati Speciale d'Appalto di ciascun lotto.

Nello specifico sono dovute rate di acconto ogni qualvolta i lavori eseguiti, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori, raggiungono un importo non inferiore a:

- Lotto 1 € **100.000,00** (*centomila*),
- Lotto 2 € **60.000,00** (*sessantamila*)

La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato:

- al netto del ribasso d'asta contrattuale, incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza
- al netto della ritenuta dello 0,50% (*zero virgola cinquanta per cento*), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, c. 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
- al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

Dalle rate di acconto va detratto l'importo delle corrispondenti rate di anticipazione.

Ai sensi dell'art. 35, c.18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (*venti per cento*) dell'importo contrattuale, da erogare entro 15 (*quindici*) giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

14 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

14.1 In applicazione della L. n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara e il codice unico dei progetti in questione. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

A tal fine l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente, comprese le imprese cooptate e le imprese ausiliarie, saranno tenuti a comunicare all'Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (*sette*) giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare all'Ente committente gli estremi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.

14.2 L'Ente committente verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente affidamento sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subappalto, l'Ente committente provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell'ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell'art. 105, c.2 e c.3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'aggiudicatario è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (sub fornitura, nolo, trasporto, ecc...) al momento della ricezione da parte dell'Ente Committente della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.

14.3 Al fine di mettere l'Ente committente in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3 comma 9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare all'Ente committente tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.

14.4 Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

15 - SOPRALLUOGO

Al fine di una corretta e ponderata valutazione dell'offerta, i concorrenti dovranno effettuare un sopralluogo presso il luogo in cui sono previsti i lavori, con lo scopo di prendere esatta cognizione delle condizioni locali che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

Non sarà rilasciata a cura della Stazione Appaltante alcuna certificazione attestante l'avvenuto sopralluogo.

16 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - MODALITÀ' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

16.1 La stazione appaltante aggiudicherà in forma associata i lotti n.1 e n.2 al medesimo offerente ai sensi dell'art.51, comma 4 del Codice. La modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti è la seguente:

- a) Le offerte sui singoli lotti saranno valutate sulla base del criterio del minor prezzo come previsto dall'art.36 comma 9 bis del D.Lgs.50/2016 mediante massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza;
- b) Successivamente si procederà alla comparazione delle offerte sulle associazioni di lotti, sulla base del criterio del "*minor esborso complessivo*", in virtù del quale la stazione appaltante identificherà l'operatore economico a cui assegnare entrambi i lotti scegliendo l'offerta che minimizza l'esborso economico complessivo, determinato, come somma pesata dei ribassi offerti.

Il ribasso complessivo **R(i)** del Concorrente i-esimo sarà calcolato come media pesata dei singoli ribassi offerti moltiplicati per il valore economico di ciascun lotto e dividendo il tutto per il valore complessivo dell'appalto:

$$R(i) = \frac{R1(i) \times 1.545.000 + R2(i) \times 550.000}{2.095.000}$$

Dove :

R(i) è il ribasso complessivo pesato offerto dal concorrente i-esimo

R1(i) è il ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo per il lotto 1

R2(i) è il ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo per il lotto 2

Si procederà ad aggiudicare in forma associata il lotto n.1 e il lotto n.2 al medesimo concorrente che conseguirà il massimo ribasso pesato.

Si procederà all'esclusione del concorrente che non avrà presentato l'offerta economica per ciascuno dei due lotti.

17- DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA – MODALITA' DI COMUNICAZIONE

17.1 Il Bando di Gara, il presente Disciplinare di Gara e relativi modelli allegati di seguito indicati:

- ALLEGATO 1 Domanda di partecipazione (**Allegato 1/a** operatore economico singolo, **Allegato 1/b** Raggruppamenti Temporanei, consorzi ordinari, Geie - **Allegato 1/c** Imprese aderenti a contratto di rete)
- ALLEGATO 2 *Formulario DGUE* “Documento di Gara Unico Europeo”
- ALLEGATO 3.1-3.2 Modulo offerta economica
- ALLEGATO 4 Istruzioni tecniche piattaforma CATSardegna

sono consultabili e scaricabili nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” - “*Bandi di gara e contratti*” - sul sito Internet della Stazione Appaltante Comune di Oristano: www.comune.oristano.it al seguente link: <http://www.comune.oristano.it/it/servizi/atti-e-documenti/bandi-di-gara-e-contratti/index.html>

Parimenti nella sezione “*Lavori Pubblici*” al link: http://www.comune.oristano.it/it/tematiche/lavori-pubblici/Foro_Boario/, unitamente al Disciplinare e relativi allegati, sono pubblicati gli elaborati progettuali in formato .zip, al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di conoscere e valutare le caratteristiche dei lavori da realizzare.

Non verrà trasmesso alcun elaborato via e-mail.

- Informazioni relative alla procedura di gara potranno essere richiesti telefonicamente:
 - a) per quanto attiene al bando ed alla procedura di gara, all'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Oristano, contattando il Responsabile del procedimento di gara Rag. Marco Sechi (Tel. 0783791323)
 - b) ai RUP :
 - lotto 1: Ing. Michele Scanu, presso l'Ufficio del Comune di Oristano, (Tel. 07837913383)
 - lotto 2: Ing. Alberto Soddu presso l'Ufficio LLPP del Comune di Oristano, (Tel. 0783791315)
- La richiesta di chiarimenti e la formulazione di specifici quesiti in merito al progetto o alla procedura di gara dovranno essere presentati in forma scritta tramite la piattaforma SardegnaCAT;
- I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito alla presente procedura di gara, se di interesse generale, potranno essere oggetto di pubblicazione sulla piattaforma SardegnaCAT e sul sito istituzionale del comune: www.comune.oristano.it nella sezione dedicata bandi di gara.

Ai sensi dell'art. 76, c.5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si provvederà a comunicare d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni:

- a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il Bando di gara, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
 - b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;
 - c) l'eventuale decisione di non aggiudicare l'appalto, a tutti i candidati;
- la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla precedente lettera a). Le comunicazioni di cui al punto precedente saranno fatte mediante posta elettronica certificata (PEC) (o strumento analogo negli altri Stati membri), o in subordine mediante Fax. A tal fine ciascun operatore economico sarà tenuto ad indicare *nell'Allegato n.2* “Documento di gara unico europeo” l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale autorizza espressamente il ricevimento delle comunicazioni sopra indicate, nonché il n° di fax.
 - In caso di raggruppamenti temporanei, Geie, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
 - **Per la presente gara la stazione appaltante NON RILASCIA alle imprese attestazioni di presa visione degli elaborati progettuali.**

18- TERMINE - INDIRIZZO DI RICEZIONE - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

18.1 TERMINI GENERALI

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il sistema SardegnaCat, in formato elettronico ed essere sottoscritti con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005.

Per partecipare alla gara, l'offerta deve essere caricata nella piattaforma CAT Sardegna entro e non oltre il termine perentorio delle

Ore 13:00 del giorno 17/09/2019

pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione l'offerta dovrà essere inviata attraverso il sistema SARDEGNACAT. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul portale non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su CAT Sardegna della documentazione che compone l'offerta. Il concorrente è tenuto a verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti da per procedere all'invio dell'offerta.

Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine stabilito, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata, poiché CAT Sardegna automaticamente annulla l'offerta precedente e la sostituisce con la nuova.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

La Stazione appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a CAT Sardegna o che impediscano di formulare l'offerta. Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di CAT Sardegna è possibile contattare 800 212036 oppure e-mail mocsardegna@regione.sardegna.it

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta dopo il termine stabilito, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

E' in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l'esclusione dalla presente procedura.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione, deve essere redatta in lingua italiana e corredata da traduzione giurata, e composta dai seguenti documenti:

- **Busta di qualifica** (documentazione amministrativa);
- **Busta economica** (offerta economica).

Tutti i files della **Busta di qualifica** dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una **dimensione massima di 10 Mb** e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.

Tutti i file relativi alla **Busta economica** dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).

18.2 BUSTA DI QUALIFICA

Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” il concorrente deve allegare i seguenti documenti:

La DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA dovrà consistere in:

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, secondo i modelli allegati quale parte integrante del presente Disciplinare di gara (vedi *Allegato 1/a operatori economici singoli - Allegato 1/b Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, Geie - Allegato 1/c Imprese aderenti a contratto di rete*), che deve essere **sottoscritta in forma digitale**, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma, e deve riportare l'indicazione dell'oggetto della gara ed i dati identificativi dell'operatore economico concorrente (denominazione/ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede della Ditta).

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o Geie, di cui all'art.45, c.2 lett. d), lett. e) lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere espressa e sottoscritta in forma digitale, a pena di esclusione, dall'impresa mandataria/capogruppo *“in nome e per conto proprio e delle mandanti qualora invece il mandato non sia stato conferito”*, la domanda dovrà essere sottoscritta in forma digitale, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi ordinari o il Geie e contenere l'impegno, sottoscritto da tutti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato e qualificato come impresa mandataria/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Per ogni impresa partecipante al Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o Geie dovrà essere indicata la/e categoria/e di lavori che si intende/intendono assumere e le rispettive quote di partecipazione.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta in forma digitale anche dalle eventuali imprese cooptate.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i si rimanda a quanto indicato al precedente *paragrafo 4.3)* del presente Disciplinare di Gara.

2. DGUE (documento di gara unico europeo) redatto in conformità al modello *Allegato n.2*, in formato elettronico e firmato digitalmente, reperibile ai seguenti indirizzi: <https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it> , <https://www.impresainungiorno.gov.it/>.

Il “Documento di gara unico europeo”, di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. , consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente Disciplinare di gara.

- In merito alla dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente anche con riferimento a tutti i soggetti, indicati al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed elencati al precedente paragrafo 5.1del presente Disciplinare di gara.
- La dichiarazione in questione deve essere resa anche nel caso in cui i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di Pubblicazione del Bando della presente gara. Nel caso in cui per tali soggetti cessati ricorra una delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 2, l'operatore economico concorrente dovrà dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, indicando le misure adottate;

Indicazioni per la compilazione del “Documento di Gara Unico Europeo”

- > L'operatore economico che partecipa per proprio conto deve produrre un solo “Documento di gara unico europeo (DGUE)” - compilando le seguenti parti:

Parte II:

- **Sezione A** “Informazioni sull'operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) -
- **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico”;
- **Sezione C** “Informazioni sull'affidamento sulle Capacità di altri soggetti” solo in caso di ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016.
- **Sezione D** “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore

economico non fa affidamento” solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Parte III - Tutte le sezioni;

Parte IV- “Criteri di selezione”:

Sezione A “Idoneità”:

- **Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;

Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;

Parte VI - “Dichiarazioni finali”

- > **In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE di cui all’art 45, c.2, lett. d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016 il “Documento di gara unico europeo (DGUE)”** deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio o Geie.

Nello specifico la mandataria dovrà compilare le seguenti parti del documento:

Parte II

- **Sezione A “Informazioni sull’operatore economico”** - (riquadri: *Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione*) -

- **Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;**

- **Sezione C “Informazioni sull’affidamento sulle Capacità di altri soggetti”** solo in caso di ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016.

- **Sezione D “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento”** solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Parte III - Tutte le sezioni;

Parte IV- “Criteri di selezione”:

Sezione A “Idoneità”:

■ **Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;

- **Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale”** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;

Parte VI - “Dichiarazioni finali”

La le mandante/i dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

Parte II

- **Sezione A “Informazioni sull’operatore economico”** - (riquadri: *Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione*) -

- **Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;**

- **Sezione C “Informazioni sull’affidamento sulle Capacità di altri soggetti”** solo in caso di ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016.

Parte III - Tutte le sezioni;

Parte IV- “Criteri di selezione”:

- **Sezione A “Idoneità”:**

• **Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;

- **Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale”** - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;

Parte VI - “Dichiarazioni finali”

- > In caso di **consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro** e **consorzio tra imprese artigiane** di cui all’art.45, c.2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché in caso di **consorzio stabile** di cui all’art. 45, c.2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 il **“Documento di gara unico europeo (DGUE)”** deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare.

Nello specifico il Consorzio dovrà compilare le seguenti parti del documento:

Parte II:

Sezione A “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: *Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione*) -

Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;

- **Sezione C “Informazioni sull’affidamento sulle Capacità di altri soggetti”** solo in caso di ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016.

Sezione D “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore

economico non fa affidamento” solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Parte III - Tutte le sezioni;

Parte IV- “Criteri di selezione”:

Sezione A “Idoneità”:

- **Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se *cooperative*, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;

Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;

Parte VI - “Dichiarazioni finali”

La le impresa/e consorziata/e per la le quale/i il consorzio dichiara di partecipare dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

Parte II:

Sezione A “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) -

- **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;

Parte III - Tutte le sezioni;

Parte IV- “Criteri di selezione”:

- **Sezione A** “Idoneità”:

- **Punto 1** - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se *cooperative*, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo;

Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta;

Parte VI - “Dichiarazioni finali”

Il DGUE deve inoltre essere presentato e sottoscritto anche dalla/e eventuale/i impresa/e cooptata/e: per le Parti da compilare da parte dell’eventuale/i impresa/e cooptata/e si veda quanto sopra riportato in relazione alla impresa mandante in caso di partecipazione in raggruppamento;

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016, si rimanda a quanto indicato al precedente *paragrafo 4.3*) del presente Disciplinare di Gara.

NB)

Il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” deve essere reso e sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad esso va allegata, la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.

La stazione appaltante potrà procedere a verifiche d’ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi momento della procedura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 85, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la presentazione di tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

3. COPIA dell’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA UNA SOA REGOLARMENTE AUTORIZZATA, IN CORSO DI VALIDITÀ’.

I concorrenti devono possedere l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella/e categoria/e e classifica/che adeguata/e alle categorie e all’importo dei lavori da assumere. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie, di cui 45, c. 2 lett. d), lett. e) lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’attestazione SOA deve essere presentata da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o il Geie, comprese le eventuali imprese cooptate.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, c.2, *lett.f)* si rimanda a quanto indicato al precedente *paragrafo 4.3*) del presente Disciplinare di Gara.

La produzione di copia, anche non autenticata, della SOA da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.

NB:

Ai sensi di quanto previsto dall'art 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

4. **QUIETANZA DEL VERSAMENTO O FIDEIUSSIONE BANCARIA O POLIZZA ASSICURATIVA O RILASCIATA DA INTERMEDIARI FINANZIARI** relativa alla garanzia provvisoria, pari al 2% del l'importo complessivo dell'appalto (€ **43.020,00**), costituita con le modalità indicate al precedente paragrafo 11.1).

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, c.2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la polizza fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere necessariamente intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45, c.2, lett. f) si rimanda a quanto indicato al precedente *paragrafo 4.3)* del presente Disciplinare di Gara.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria, in qualunque forma costituita, deve essere corredata, a pena di esclusione dall'Impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'affidamento da parte del concorrente stesso, la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Si applicano le riduzioni previste dall'art 93, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come meglio specificato al precedente *paragrafo 12.3)* (cui si rinvia anche per le ipotesi di partecipazione alla gara in associazioni di tipo orizzontale o verticale). In tal caso gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla cauzione copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.

5. **RICEVUTA ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO** DOVUTO ALL'AUTORITÀ' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.AC.) AI SENSI DELL'ART.1, COMMI 65 E 67, DELLA LEGGE 23/12/2005, N.266 E DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ' n. 1300 del 20 dicembre 2017 secondo i seguenti importi:

€ **140,00** (centoquaranta/00) per la partecipazione al lotto 1

€ **70,00** (settanta/00) per la partecipazione al lotto 2

Il versamento del contributo va effettuato nella misura e con le modalità indicate al *paragrafo 7.1)* del presente Disciplinare di gara.

Il mancato pagamento del suddetto contributo comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

6. **PASSOE rilasciato dal Servizio AVCpass** comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)

7. *(Solo in caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie già costituiti)*

ORIGINALE O COPIA AUTENTICA DEL MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA conferito alla mandataria/capogruppo ovvero dell'ATTO COSTITUTIVO del Consorzio o Geie. La documentazione in questione deve essere inserita nella documentazione amministrativa da presentarsi da parte della mandataria/capogruppo.

8. *(Solo in caso di contratto di rete)*

In caso di partecipazione delle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. dovranno essere prodotti, a pena di esclusione, tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nel precedente *paragrafo 4.3)* del presente Disciplinare di Gara.

9. *(Solo in caso di partecipazione delle imprese che hanno presentato domanda di Concordato preventivo)*

In caso di partecipazione di imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, a documentazione indicata nel precedente *paragrafo 4.6)* del presente Disciplinare di Gara.

10. *(Solo in caso di imprese con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea)*

In caso di partecipazione di imprese con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, la documentazione indicata nel precedente *paragrafo 4.5)* del presente Disciplinare di Gara.

11. **[in caso di avvalimento]** L'impresa ausiliaria dovrà compilare la corrispondente Parte II sezione C del DGUE con l'indicazione della denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e dei requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie dovranno invece compilare un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla sezione A e B della Parte II, parte III, IV e VI. Dovrà inoltre dovrà essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. e nello specifico:

a) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

b) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

c) in originale o copia autentica, il contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

1) oggetto: la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;

2) durata;

3) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento;

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000;

b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto o concessione.

Le dichiarazioni saranno successivamente verificate dalla Stazione Appaltante in capo al soggetto aggiudicatario. Qualora, per effetto della verifica, si rilevi l'insussistenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara o la sussistenza di cause di esclusione o l'esistenza di misure "antimafia", la Stazione Appaltante segnalerà il fatto (oltre che all'A.N.AC.) all'autorità giudiziaria competente e l'ente committente provvederà ad escutere la garanzia provvisoria costituita a suo favore. In tale eventualità si potrà procedere ad aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di procedere alla verifica delle medesime dichiarazioni anche per soggetti non aggiudicatari.

18.3 BUSTA ECONOMICA

Nella Busta economica dovranno essere contenute n.2 OFFERTA ECONOMICA relative a ciascuno dei due lotti, secondo il modello allegato quale parte integrante del presente Disciplinare (vedi *Allegato 3.1 e 3.2*). riportante l'oggetto della gara ed i dati identificativi dell'operatore economico (ragione sociale, codice fiscale, partita **I.V.A.**, sede della Ditta, ecc.), indicante - in cifre ed in lettere -

il ribasso percentuale unico sull'importo a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza che il concorrente stesso offre per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nell'offerta economica il concorrente, oltre al ribasso percentuale offerto, deve indicare, compilando gli appositi spazi dedicati del Modulo *Allegato 3.1-3.2*)

- > i propri COSTI DELLA MANODOPERA riferiti all'affidamento in oggetto;
- > i propri COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti all'esercizio dell'attività che verrà svolta con riferimento all'affidamento in oggetto (*nello specifico dovranno essere indicati esclusivamente i costi della sicurezza interni dell'azienda e non gli oneri della sicurezza come determinati dal PSC e posti a base di gara.*)

NB) La mancata indicazione dei “Costi della Manodopera” e/o dei “Costi Aziendali della Sicurezza” è causa di esclusione e non è sanabile tramite attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

Il Modello *Allegato 3.1/3.2) “Offerta Economica”* deve essere sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta in forma digitale solo dall'impresa mandataria *“in nome e per conto proprio e delle mandanti”*; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta in forma digitale, congiuntamente, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o Geie di cui alle lett. d), e), g) del comma 2 dell'art.45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'offerta economica deve essere sottoscritta in forma digitale anche dalle eventuali imprese cooptate.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si rimanda a quanto indicato al precedente *paragrafo 4.3)* del presente Disciplinare di Gara.

In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata valida quella espressa in lettere. Stesso criterio verrà seguito in caso di discordanza tra gli oneri aziendali e i costi della manodopera indicati in cifre e quelli indicati in lettere.

19 - DATA E MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

19.1 DATA DI SVOLGIMENTO

Le operazioni di gara saranno condotte, per quanto di propria competenza e come indicato nel prosieguo, dai soggetti di seguito indicati:

- Sedgio di gara: presieduto dal competente Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio per la Stazione Appaltante con l'assistenza di due testimoni e di un segretario verbalizzante;

La prima seduta di gara si svolgerà in seduta pubblica il giorno 18/09/2019 alle ore 10:00, presso la sede del Settore Sviluppo del Territorio in Oristano, via Ciudadella de Menorca n. 19 (piano primo) .

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sistema SardegnaCat nella sezione dedicata alla presente procedura almeno due giorni prima della data fissata.

19.2 - ESAME DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Nella medesima seduta pubblica di gara la Commissione procederà all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche relativamente al lotto n.1 e successivamente le offerte economiche relative al lotto n.2 (Busta Economica lotto 1 e Busta Economica lotto 2), verificandone il contenuto e dando lettura dei ribassi percentuali unici offerti sull'importo a base d'asta indicato nel Modello *Allegato 3) “Offerta Economica”*.

La Commissione provvederà anche a verificare che le offerte economiche rechino, oltre al ribasso

percentuale offerto, anche l'indicazione del "Costo della Manodopera" e del "Costo degli Oneri Aziendali di Sicurezza" disponendo l'esclusione dei concorrenti che non vi hanno provveduto. Nella stessa seduta la Commissione procederà sulla base del criterio definito al punto 16.1 del presente disciplinare a stilare la graduatoria delle offerte ammesse.

19.3 ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Commissione, una volta individuata, la miglior offerta procederà a verificare la documentazione amministrativa del concorrente miglior offerente al fine di accertare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e quelli di idoneità e di capacità tecnica.

All'esito della verifica sopra indicata si procederà al calcolo della soglia di anomalia di cui al successivo punto 19.5.

19.4 - EVENTUALE PROCEDURA ex art. 83. c. 9 D.Las. n.50/2016 e s.m.i. (SOCCORSO ISTRUTTORIO)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del "Documento di gara unico europeo" (DGUE), di cui all'art. 85 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nonché degli altri documenti di gara previsti dal presente Disciplinare, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, il Presidente del Seggio provvederà, in relazione alla natura e complessità degli elementi e dichiarazioni da regolarizzare, ad assegnare ai concorrenti chiamati alla regolarizzazione un termine perentorio non superiore a giorni 10 (*dieci*) per sanare le irregolarità commesse.

Nel corso della stessa seduta il Presidente di Seggio fisserà anche la data della nuova seduta di gara in cui verrà dato conto dell'esito della procedura di regolarizzazione ed in cui verranno definitivamente ammessi od esclusi i concorrenti tenuti alla regolarizzazione.

I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno, ove possibile, previamente contattati telefonicamente, durante la stessa seduta di gara, dal Presidente che anticiperà in questo modo l'irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere.

A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione scritta tramite SardegnaCat, o via Pec, o in subordine via fax.

È facoltà del Presidente del Seggio non procedere alla sospensione della gara qualora i concorrenti, contattati telefonicamente provvedano immediatamente all'inoltro formale della documentazione mancante. Nella seduta pubblica successiva alla sospensione della gara, il Presidente darà conto dell'esito della procedura di regolarizzazione e provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti oggetto della procedura.

In particolare, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti entro il termine perentorio assegnato, il Presidente di Seggio procederà all'esclusione dalla gara del concorrente ammesso al soccorso istruttorio e, qualora la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato, si provvederà anche all'incameramento della garanzia provvisoria.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta.

19.5 - VERIFICA OFFERTE ANOMALE

Nella individuazione della migliore offerta, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., qualora il numero delle ditte ammesse sia superiore a dieci, troverà applicazione il procedimento dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis, 2-ter della medesima norma sopra richiamata. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci e pari o superiore a cinque la congruità delle offerte è valutata ai sensi dei commi 2 e 2bis dell'art.97 del D.Lgs.50/2016.

A norma dell'art. 97 comma 3 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. nel caso in cui le offerte ammesse **siano inferiori a dieci ma superiori a cinque** si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante quanto indicato all'art. 97, comma 2 e 2bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Qualora non pervengano almeno cinque offerte valide si potrà procedere comunque come indicato al

successivo periodo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., la Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In ottemperanza a quanto disposto dal comma 1 del citato art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., su richiesta del RUP, gli operatori economici le cui offerte risulteranno anormalmente basse saranno tenuti a fornire spiegazioni sul prezzo proposto, al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 97 c.4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in ragione delle caratteristiche del presente appalto, verranno in particolar modo considerate le spiegazioni relative:

- a) all'economia del metodo di costruzione;
- b) alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui l'offerente dispone per eseguire i lavori;
- c) all'originalità dei lavori proposti dall'offerente.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 del citato art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il RUP richiederà agli offerenti la presentazione per iscritto delle suddette spiegazioni assegnando agli stessi un termine perentorio non inferiore a 15 gg dalla data di ricevimento della richiesta.

Le spiegazioni richieste agli operatori economici dovranno riguardare in particolar modo le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto in sede di gara,.

Le spiegazioni potranno essere costituite da un'offerta scritta o da un contratto scritto di una Ditta fornitrice o da una descrizione dettagliata degli elementi che consentono all'impresa di formulare quell'offerta. Per descrizione dettagliata degli elementi che consentono di formulare l'offerta si intende un'illustrazione dei dati documentabili che provano i prezzi offerti dei singoli componenti dell'analisi.

A giustificazione dei prezzi riportati nelle analisi potranno essere accertati i riferimenti a listini di rivenditori. Prezzi inferiori a quelli riportati nei listini dei rivenditori potranno essere giustificati con una dichiarazione del rivenditore che riporti lo sconto offerto all'impresa partecipante alla gara. La documentazione a giustificazione dei prezzi componenti potrà essere costituita da offerta sottoscritta in forma digitale dal fornitore.

L'impresa offerente può decidere di allegare all'analisi la documentazione di supporto che ritiene necessaria. Le analisi prezzi di quelle lavorazioni che l'impresa intende subappaltare dovranno evidenziare anche le spese generali e l'utile del subappaltatore.

Poiché le modalità con cui verranno richieste le spiegazioni delle offerte risultate anormalmente basse sono indicate nel presente Disciplinare di gara si provvederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti la cui documentazione non perverrà al RUP entro il termine di 15 (quindici) gg. sopra indicato. Il suddetto termine decorre dalla data di invio della PEC, o in subordine del Fax, di richiesta da parte del RUP.

- Una volta ricevute le spiegazioni e tutta la correlata documentazione entro il termine assegnato, il RUP provvederà ad esaminarle, anche avvalendosi della Commissione ad hoc nominata.
- Qualora tali spiegazioni non vengano ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, il RUP potrà richiedere per iscritto, sempre via PEC o in subordine via Fax, ulteriori precisazioni e/o integrazioni ritenute pertinenti in ordine agli elementi costitutivi dell'offerta, assegnando alle Imprese un termine perentorio per rispondere.
- E' facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
- Di tutte le operazioni compiute dal RUP verranno redatti, a cura del RUP stesso, appositi Verbali per ogni concorrente sottoposto a verifica; i suddetti Verbali verranno sottoscritti sia dal RUP, che dalla Commissione nel caso lo abbia coadiuvato nelle operazioni di verifica.
- Concluse le operazioni di verifica, il Presidente del Seggio provvederà a fissare una nuova seduta pubblica di gara, la cui convocazione verrà comunicata, con congruo preavviso, via Pec attraverso il sistema SardegnaCat, a tutte le imprese interessate direttamente dalla verifica, nonché tramite pubblicazione sul sito della stazione appaltante: www.comune.oristano.it a tutte le altre imprese partecipanti.
- Alla riapertura della seduta pubblica il Presidente del Seggio provvederà a dare lettura delle risultanze delle operazioni di verifica condotte, eventualmente escludendo l'offerta o le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino nel loro complesso anormalmente basse e procedendo alla proposta di aggiudicazione di cui al combinato disposto degli artt. 32 c.5 e 33 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- Si precisa che a norma dell'art. 97 c.5 de D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'offerta anormalmente bassa

verrà esclusa solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi offerti in quanto:

- non rispetta gli obblighi, di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del citato decreto;
- sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del citato decreto rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del citato decreto.

NB) In caso di offerte che presentano lo stesso ribasso complessivo, si procederà ad esperimento della procedura di "miglioramento" delle offerte prevista dall' art. 77 del R.D. 827/1924.

20 - VERIFICA DEI REQUISITI E DEL COSTO DELLA MANODOPERA - AGGIUDICAZIONE - SVINCOLO DELL'OFFERTA - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

■ Verifica dei requisiti e del costo della manodopera.

- La Stazione appaltante, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione, procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara da parte del concorrente nei cui confronti è stata proposta l'aggiudicazione.
- Parallelamente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il RUP nominato dall'Ente committente procederà, relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente nella propria offerta economica, a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, c. 5, lett. d) del suddetto Decreto. Il RUP si riserva la facoltà di non procedere alla suddetta verifica qualora il costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara sia pari o superiore al costo della manodopera stimato, ai sensi dell'art. 23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nel progetto esecutivo dell'intervento in oggetto.
- Si precisa che nelle ipotesi di cui all'art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la verifica del costo della manodopera verrà condotta nell'ambito della procedura di verifica dell'anomalia della offerta.

INDICAZIONI IN MERITO ALLA DIMOSTRAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA

Nell'ipotesi in cui il costo della manodopera indicato dal concorrente, in sede di partecipazione alla gara, sia inferiore al costo della manodopera stimato dall'ente committente, il concorrente medesimo è invitato a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta stessa, il dettaglio analitico delle voci considerate ai fini della determinazione del costo della manodopera indicato nell'offerta economica.

A tale riguardo il concorrente dovrà fornire tutte le spiegazioni ritenute utili ai fini della verifica delle componenti considerate per la determinazione del costo in parola e, in particolare, dovrà evidenziarsi se nella determinazione dello stesso si sia tenuto conto del solo costo del personale o, diversamente, sia stata considerata, come previsto dai prezziari, una quota corrispondente alle spese generali e una quota corrispondente all'utile, indicando, in tale ipotesi, l'incidenza percentuale delle stesse.

Inoltre, per giustificare, specificatamente il costo del personale, il concorrente dovrà indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari del personale che si intende impiegare nell'appalto ed i relativi tempi di utilizzo, nonché, per l'eventuale personale impiegato con contratti diversi, la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali inferiori ai minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare il rispetto del disposto normativo, il concorrente potrà produrre idonea documentazione di supporto (contratti, polizze, documenti contabili, ecc.) _____

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la proposta di aggiudicazione formulata dal Presidente della Commissione è soggetta ad approvazione da parte dell'Ente Committente entro il termine di 30 (*trenta*) giorni, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione. Il suddetto termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario.
- Gli operatori economici offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 (*centottanta*) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte qualora non si pervenga all'aggiudicazione per fatto addebitabile all'Ente committente. L'Ente committente potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ai sensi dell'art. 32, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
- Diventa efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., avrà luogo entro i successivi 60 (*sessanta*) giorni, fatta salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Fino alla scadenza dei suddetti termini l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile.
- Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile all'Ente committente, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato all'Ente committente, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso in cui sia intervenuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.
- Il termine di giorni 60 previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., o l'eventuale termine differito per la stipulazione del contratto decorrerà in ogni caso solo a far data dal momento in cui tutta la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dall'operatore economico aggiudicatario, fatta eccezione per quella che per legge deve essere acquisita dalla Stazione Appaltante.
- Prima ed ai fini della stipulazione del contratto la Stazione Appaltante acquisirà le informative/comunicazioni previste dal D.Lgs. n. 159/2011. In applicazione di quanto previsto dall'art. 32 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di 35 (*trentacinque*) giorni dall'invio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76, c.5, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
- L'Ente committente si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, c.12, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.
- La presentazione delle offerte non vincola l'Ente committente all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che la Stazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.
- L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso.
- **Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida**, qualora ritenuta conveniente dalla Stazione appaltante e salvo eventuale verifica di congruità. Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione "antimafia", il concorrente verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, verrà segnalato il fatto all'A.N.AC. nonché all'autorità giudiziaria competente e si provvederà all'escussione della garanzia provvisoria. In tale eventualità, l'Ente committente si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Qualora il soggetto che segue nella graduatoria non accettasse, l'Ente committente potrà interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il contratto sarà stipulato, a pena di nullità con atto pubblico notarile informatico.
- Sono parte integrante del contratto e devono essere ad esso materialmente allegati: l'offerta economica presentata dall'aggiudicatario, il Capitolato Speciale d'Appalto, l'Elenco Prezzi Unitari. Sono altresì parte integrante del contratto e verranno richiamati nello stesso, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) gli elaborati grafici e relazione illustrativa;
- b) i piani di sicurezza;
- c) il cronoprogramma;
- d) le polizze di garanzia;

tali documenti dovranno essere controfirmati dall'aggiudicatario e verranno conservati dall'Ente committente.

- Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, i Diritti di Segreteria, l'Imposta di Registro, di Bollo, nessuna esclusa, saranno a carico del concorrente aggiudicatario.
- L'aggiudicatario ha l'obbligo di rimborsare all'Ente committente le spese di pubblicazione, del bando e dell'esito di gara, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti, nonché dell'estratto del bando e dell'esito della gara sui quotidiani, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 (pubblicato sulla GURI n. 20 del 25.01.2017), entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione
- Resta a carico dell'Ente committente la spesa relativa all'I.V.A..
- L'Ente committente si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

21 - PIANI DI SICUREZZA

Entro trenta giorni dalla aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori, l'operatore economico aggiudicatario dovrà produrre all'Ente committente:

- a) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., del quale assume ogni onere e obbligo;
- b) un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio rispetto al piano esistente, con i contenuti minimi previsti nell'Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

22 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

I dati forniti dall'aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti sia dalla Stazione appaltante che dall'Ente committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

I dati potranno essere comunicati:

- al personale sia della Stazione appaltante che dell'Ente committente che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni facenti parte del Sedile di gara e delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e s.m.i..

La Stazione Appaltante consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 53, c.2 e c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai concorrenti che lo richiedono.

A tale riguardo i concorrenti, con la partecipazione alla presente gara, autorizzano la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.

Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare una apposita dichiarazione (da inserire nella documentazione amministrativa) riportante la dicitura "contiene dichiarazione ex art. 53 c. 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i." con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti

in base all'art. 98 del D.Lgs. n. 30/2005 "Codice della proprietà industriale".

In assenza della dichiarazione di cui sopra, la Stazione appaltante consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai concorrenti che lo richiedono.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art.53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede "in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto".

Titolari del trattamento sono il Comune di Oristano nella persona del Sindaco pro tempore Piazza Eleonora 44 09170 Oristano; Tel. 0783/791225 – 227, e-mail: sindaco@comune.oristano.it

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 15 e seguenti del Regolamento EU 679/2016.

23 - DISPOSIZIONI FINALI

- È espressamente stabilito che l'impegno dell'operatore economico aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre l'Ente committente resterà vincolato solo ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.
- La documentazione e le offerte possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata.
- **Si precisa che l'eventuale inosservanza delle prescrizioni previste dal presente Disciplinare di Gara a pena di esclusione sarà valutata dal Seggio di gara ai fini della possibile regolarizzazione ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. secondo le disposizioni ivi previste.**
- A norma dell'art. 209, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.
- Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. - Sardegna - Via Sassari n. 17 – Cagliari , entro il termine di 30 gg. decorrenti:
 - per quanto attiene il bando di indizione gara, dalla relativa pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art 2 comma 6 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016;
 - **per quanto attiene il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art 80 nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;**
 - per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dalla relativa ricezione;
 - in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Referente per la procedura di gara è la Dott.ssa Rita Manca, (Tel. 0783 791478 rita.manca@comune.oristano.it).

Oristano, lì 06 agosto 2019

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SVILUPPO DEL TERRITORIO
Ing. Giuseppe Pinna**